

Obblighi del fallito

Gli obblighi a carico del fallito tra vecchio e nuovo rito

Tribunale di Milano, 11 marzo 2013 - G.D. Lamanna

Fallimento - Effetti per il debitore - Obbligo di comparizione - Obbligo di comunicazione del mutamento di residenza - Inosservanza - Sanzionabilità

(legge fallimentare artt. 49, 142, 220; cod. proc. civ. art. 68; cod. proc. pen. art. 63; cod. pen. art. 64)

Il giudice delegato ha il potere di convocare, ai sensi dell'art. 49 l.fall., anche tramite polizia giudiziaria, gli amministratori non più in carica al momento della dichiarazione di fallimento e la loro eventuale inottemperanza è punibile ai sensi dell'art. 220 l.fall.

Il Giudice Delegato (omissis).

– rilevato che l'art. 49 della legge fallimentare prevede l'obbligo del fallito e/o dell'amministratore o liquidatore della società fallita di presentarsi personalmente agli organi della procedura fallimentare quando da essi convocati;

– rilevato che la violazione di tale obbligo costituisce, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, 220 e 226 della legge fallimentare, reato punito con la pena da sei a diciotto mesi di reclusione e che esso, essendo funzionale all'analisi e alla ricostruzione di tutta la pregressa gestione sociale che la curatela deve compiere ai sensi dell'art. 33 l.fall., debba intendersi riferito a tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto d'esame e non solo all'ultimo amministratore/liquidatore della società;

– ritenuto dunque che, nel caso di specie, occorra pro-

cedere da parte di questo Giudice Delegato alla convocazione di D., che ha svolto funzioni di amministratore/liquidatore negli anni dal 2002 al 2010;

(omissis).

convoca avanti a sé (Palazzo di Giustizia di Milano, lato via Manara, Piano 2°, Sezione Fallimenti nel proprio ufficio) per il giorno 10 aprile 2013 ad ore 11.40, il predetto signor D., avvertendolo che in caso di mancata presentazione sarà denunciato alla Procura della Repubblica per i reati sopra indicati.

Si comunichi il presente provvedimento al predetto D. a mezzo dei Carabinieri della stazione territorialmente competente, i quali provvederanno anche, nel in cui egli non fosse reperibile all'indirizzo suindicato, ad acquisire, su delega di questo Giudice, tutte le informazioni e a svolgere tutte le altre indagini occorrenti per individuare l'attuale residenza o domicilio o dimora dello stesso.

L'obbligo di comparizione del fallito alla luce dell'evoluzione delle norme del processo penale e di quelle costituzionali

di Giovanni La Croce *

L'Autore, traendo spunto dal decreto in commento, procede ad un inquadramento giuridico, costituzionalmente orientato, degli obblighi posti a carico del fallito e della punibilità di una eventuale loro inosservanza, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle affermate dal Giudice milanese, sino a porre in serio dubbio che l'inottemperanza all'obbligo di comparizione possa ancora essere sanzionata senza violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

1. Premessa

Con il decreto in esame - notificato a mezzo polizia giudiziaria - il Giudice milanese provvede a convo-

Nota:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.